

plente scelti fra i delegati eletti per numero, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse. Gli altri membri sono nominati: un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.

I supplenti non possono intervenire nelle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per metà ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte.

Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza, e gli altri possono essere confermati.

Quando per morte, o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio di amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, i soci delle Società esercenti tali imprese, e tutti gli stipendiati del Consorzio.

Nel regio decreto, di cui all'articolo 8 della presente legge, saranno stabilite le norme per la elezione e la rinnovazione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso.

A questo articolo, l'onorevole Vaccaro propone di sostituire al primo comma:

« Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e tre supplenti, scelti fra i consorziati, e dal direttore generale che lo presiede ».

L'onorevole Vaccaro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VACCARO. Io credo il mio emendamento così chiaro, da non abbisognare di molte spiegazioni.

I consorziati sono parecchie migliaia, e quindi è giusto che tutti i componenti del Consiglio siano scelti fra coloro i quali hanno interesse a che la cosa propria sia ben amministrata.

La Camera deve ricordare che questa è una legge di eccezione, colla quale noi limitiamo la libertà dei proprietari delle miniere e degli esercenti delle zolfare consorziandoli forzatamente.

Dopo questa limitazione non possiamo permettere che se ne faccia un'altra ancora più grave, vale a dire che la cosa loro sia amministrata da estranei.

Quindi credo che il mio emendamento sarà accolto dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna Di Cesarò ha presentato un altro emendamento.

Al capoverso secondo dell'articolo 10 propone che si sostituisca il seguente:

« Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari e un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse, pure nel proprio seno ».

Ha facoltà di parlare, onorevole Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ, *della Commissione*. Può parere curioso che un membro della Commissione venga a presentare un emendamento alla Camera, quando avrebbe potuto presentarlo alla Commissione stessa. Ma a fare il bene non è mai troppo tardi. Del resto l'emendamento mio è stato accettato dal Governo e dalla Commissione. Perciò ritengo che nemmeno la Camera avrà difficoltà ad accettarlo.

È stata quella l'intenzione del legislatore, nel costituire questo Consorzio di dargli una rappresentanza e un Consiglio di amministrazione in cui la grande e la piccola industria avessero pari ingerenza; quindi metà delegati eletti per numero e metà delegati eletti per interesse.

L'articolo 10 però ha una formula tale per cui non resta chiarito che il Consiglio di amministrazione debba uniformarsi a questa ripartizione, cioè metà per interesse e metà per numero. Il mio emendamento quindi mira a stabilire che nel Consiglio di amministrazione due titolari ed un supplente siano nominati con votazione separata dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari ed un altro supplente siano nominati con votazione separata dai delegati eletti per interesse nel proprio seno. Se questo non potesse avvenire vi sarebbe un gravissimo inconveniente; che cioè i delegati eletti per interesse e quelli rappresentanti la grande industria, avendo sempre fra di loro maggior compattezza e maggior accordo, e valendosi di qualche scerezio in seno ai delegati eletti per numero eleggerebbero alla loro volta un